



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, a), nella parte in cui prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante "Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri" – pubblicato sulla G.U. n. 143 del 20.6.2024 – emanato in sostituzione del DPCM 10 novembre 2010;"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, art. 26 come sostituito dall'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, con il quale l'Ufficio per lo sport, già Ufficio interno del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, è individuato come ufficio autonomo;

CONSIDERATO, quindi, che l'Ufficio per lo Sport è stato trasformato in Ufficio autonomo e che, pertanto, con Decreto del Presidente del Consiglio n. 323/Bil, art. 1, è stato istituito il Centro di responsabilità 17 "Sport";

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», con il quale l'Ufficio per lo Sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 29 novembre 2023 al reg. n.3072, concernente l'organizzazione interna del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Dipartimento per lo sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022 registrato dalla Corte dei conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al dott. Flavio Siniscalchi l'incarico di Capo del Dipartimento per lo Sport;

VISTO l'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che ha istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie»;

VISTO l'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il predetto Fondo ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 362, della già menzionata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO ancora l'articolo 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo Sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

VISTO il "Bando Sport e Periferie" pubblicato in data 13 luglio 2020 sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport 13 settembre 2021, concernente l'approvazione della graduatoria provvisoria di merito nonché la ricognizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi ritenuti finanziabili nell'ambito del "Bando Sport e Periferie 2020";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 12 aprile 2022, ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti il 18 maggio 2022 con n. 1281, con il quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria definitiva, rimodulata a seguito di motivate istanze di riesame, stilata nel rispetto dei vincoli derivanti dalla prioritaria assegnazione delle risorse pari a euro 112.095.449,07, sulla base di risorse aggiuntive pari a euro 12.777.866,88, non integralmente utilizzate autorizzate dall'allora Sottosegretaria allo Sport con nota del 23 marzo 2022, a valere su quelle disponibili sul capitolo di bilancio 937 "Fondo sport e Periferie" - CdR 17 di competenza del Dipartimento per lo Sport, nonché dall'assegnazione delle risorse pari a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

euro 200.000.000,00, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

VISTO il medesimo decreto dell'allora Capo del Dipartimento per lo Sport del 12 aprile 2022, concernente l'assunzione dell'impegno di spesa di euro 112.095.449,07 (Centododicimilioninovantacinquemilaquattrocentoquarantanove/07), a favore del "Comune di Lunano e altri", i cui progetti sono finanziati così come indicato nell'allegato "A" del sopracitato decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 12 aprile 2022, con imputazione al capitolo 937, piano gestionale 30 del Centro di Responsabilità 17 "Sport" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO in particolare il decreto di impegno n. 2502 IPE 08 del 12 aprile 2022, con il quale si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa di euro 700.000,00 (settecentomila/00), a favore del Comune di Villa Celiera (PE) con sede in via S. Egidio, 92, C.F. 00230080681, con imputazione al capitolo 937, piano gestionale 30 del Centro di Responsabilità 17 "Sport" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che la società «Sport e Salute s.p.a.» (di seguito Sport e Salute) è la struttura di supporto al Governo deputata, tra gli altri, ad intraprendere ogni azione idonea a garantire la gestione rapida ed efficiente degli adempimenti amministrativi relativi anche al bando del 13 luglio 2020;

CONSIDERATA la Convenzione del 21 gennaio 2022 stipulata tra il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute per la definizione delle attività di supporto ai fini della realizzazione degli interventi a valere sul Fondo Sport e Periferie 2018 e 2020 approvata con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport *pro tempore* in data 24 gennaio 2022 e ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 28 marzo 2022 con n. 738;

VISTO l'accordo stipulato tra il Dipartimento per lo Sport *pro tempore* e il Comune di Villa Celiera (PE) C.F. 00230080681, in data 16 novembre 2022, finalizzato a regolare le modalità di attuazione e monitoraggio dell'intervento, di trasferimento e rendicontazione del contributo concesso di € 700.000,00 (settecentomila/00) per la realizzazione dell'intervento denominato "Rigenerazione impianto sportivo esistente da destinare all'attività agonistica"-CUP:F21J20000040001, con nessuna compartecipazione del beneficiario;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

CONSIDERATO il parere CONI del 30 maggio 2023, con il quale veniva formulato parere tecnico-sportivo favorevole, con la prescrizione che “la rampa esterna sia realizzata unitamente alle opere oggetto del parere”. Tale prescrizione evidenziava una mancata previsione progettuale relativa alle opere di abbattimento delle barriere architettoniche, elemento essenziale per la conformità dell’intervento;

CONSIDERATO pertanto l’errore progettuale iniziale che ha indotto il Beneficiario a proporre varianti, che non sono mai state assentite dal Dipartimento, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3 dell’Accordo, poiché valutate da parte di Sport e Salute non coerenti rispetto al progetto iniziale, in quanto, al fine di assicurare copertura finanziaria alle lavorazioni prescritte dalla normativa vigente (e confermate dal parere CONI), prevedevano lo stralcio di alcune lavorazioni;

CONSIDERATO che il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 22 novembre 2023, ma già il 19 dicembre 2023 ne veniva comunicata la sospensione, con contestuale richiesta da parte del Comune di variante progettuale, respinta da Sport e Salute poiché non ammissibile;

CONSIDERATO il successivo sopralluogo effettuato da Sport e Salute in data 12 novembre 2024, il quale evidenziava lo stato di abbandono del cantiere e uno stato di avanzamento delle lavorazioni nullo, con conseguente ritardo rilevante rispetto al cronoprogramma, elementi che confermano che la grave carenza progettuale inerente alle opere di abbattimento delle barriere architettoniche che ha costituito una concausa determinante delle sospensioni, delle varianti richieste e del mancato avanzamento dell’intervento;

CONSIDERATA la proposta di variante del 11 dicembre 2024, respinta in quanto ritenuta non ammissibile;

CONSIDERATA la relazione bimestrale del 31 marzo 2025, in cui si comunicava la rinuncia dell’appaltatore;

CONSIDERATE le ulteriori richieste di variante del 04 luglio 2025 e 10 settembre 2025, ritenute anch’esse inammissibili perché ancora prive, *in primis*, degli “*elaborati tecnici progettuali di variante completi delle opere necessarie a soddisfare requisiti minimi di rispondenza alle Norme CONI ed in materia di abbattimento delle barriere architettoniche*”, come comunicato da Sport e Salute con nota del 15 settembre 2025;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

CONSIDERATA la nuova istanza di variante del 21 novembre 2025, anch'essa ritenuta non ammissibile;

CONSIDERATA la relazione del 16 gennaio 2026 con cui il comune di Villa Celiera, al fine di fronteggiare i maggiori costi per € 220.000,00 necessari alla realizzazione dell'intervento, ha comunicato l'intenzione di fronteggiarli attraverso l'offerta in contropartita di un bene di proprietà comunale e nella quale allegava altresì un cronoprogramma in cui erano previsti totali 603 giorni totali per la realizzazione dell'Intervento;

CONSIDERATA la nota del 18 marzo 2026 con sui Sport e Salute *“visto il lungo tempo trascorso dall' ammissione a finanziamento, a fronte delle plurime modifiche progettuali richieste dal Proponente , in considerazione della ricezione dell'ennesima richiesta di modifica comportante un'ulteriore ingente dilatazione delle tempistiche di realizzazione , tenuto altresì conto che ad oggi non si ha evidenza che l 'intero progetto , che dovrà essere messo in gara , sia aggiornato e validato ai sensi del D L36/20(2)3”*, rimetteva alla valutazione di questo Dipartimento l'opportunità di mantenimento del contributo concesso;

CONSIDERATA la nota di questo Dipartimento prot. n. 0004271-P del 27 marzo 2026 con cui - tenuto conto dei ritardi accumulati e delle plurime violazioni degli obblighi contrattuali, anche temporali, di cui agli artt. 4 e 9 dell'Accordo, del vizio progettuale originario, relativo alla mancata previsione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche, dell'inerzia del Beneficiario nel fornire un progetto completo, conforme alle norme tecniche applicabili e alle prescrizioni CONI, nonché aggiornato e validato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, del principio del risultato e della tempestività ex art. 1, comma 1, d.lgs. 36/2023 - il Dipartimento ha avviato formalmente il procedimento di definanziamento, invitando il comune di Villa Celiera a trasmettere eventuali controdeduzioni, adeguatamente motivate e documentate, entro 10 giorni;

CONSIDERATA la nota di riscontro del comune di Villa Celiera acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 4622 del 08 aprile 2026, con la quale dal comune beneficiario non viene fornita alcuna controdeduzione adeguatamente motivata alle argomentazioni contenute nella nota dipartimentale del 27 marzo 2026 di avvio della procedura di definanziamento e che non fornisce informazioni ulteriori e innovative rispetto a quanto già a conoscenza di questo Dipartimento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

RITENUTO pertanto, di dover procedere al definanziamento del comune di Villa Celiera (PE),

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni espresse in premessa, relativamente al Bando Sport e Periferie 2020, si dichiara la decadenza dal finanziamento attribuito al Comune di Villa Celiera (PE) C.F. 00230080681, per l'importo di euro 700.000,00 (settecentomila/00), a causa dell'inadempimento da parte del medesimo beneficiario a specifiche obbligazioni discendenti dall'attribuzione del vantaggio economico e previste dal Bando Sport e Periferie 2020.

Articolo 2

Il presente provvedimento sarà notificato a mezzo P.E.C. al comune di Villa Celiera (PE).

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli adempimenti di competenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Flavio Siniscalchi